

## MUTUO IPOTECARIO FOTOVOLTAICO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA (codice ABI 5640.8)**

Sede legale in Ravenna, via A. Guerrini, 14

Telefono: 0544/540111 Fax: 0544/540460

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese RA 00070300397

Iscrizione all'Albo delle Banche 1161 Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Sito internet [www.bpr.it](http://www.bpr.it), indirizzo e-mail [bpr@bpr.it](mailto:bpr@bpr.it).

### CHE COS'E' IL MUTUO

Il mutuo ipotecario fotovoltaico è un finanziamento a medio-lungo termine destinato a finanziare investimenti diretti all'acquisto, alla progettazione, all'installazione ed alla messa in opera di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (destinata all'autoconsumo o alla vendita) da fonti alternative e/o per il risparmio energetico ed eventualmente anche alle spese sostenute per la rimozione o lo smaltimento della superficie di eternit e/o amianto esistente relativamente alla falda di tetto su cui si intende installare l'impianto fotovoltaico.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile. Le rate, di norma mensili, possono essere anche trimestrali o semestrali.

### Caratteristiche specifiche del MUTUO IPOTECARIO FOTOVOLTAICO

#### **A chi è rivolto**

Il **Mutuo Ipotecario Fotovoltaico** è rivolto

- sia a persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta,
- sia a tutte le imprese, siano esse imprese individuali o società, di qualsiasi settore di attività, dimensione e forma giuridica che intendono installare un impianto fotovoltaico.

#### **Cosa fare per attivarlo**

Rivolgersi a qualsiasi filiale della Banca

#### **Altri aspetti importanti**

Il **Mutuo ipotecario/fondiaro Fotovoltaico** viene stipulato, sotto forma di "atto pubblico" (mutuo ipotecario/fondiaro) o di "scrittura privata autenticata" e può essere assistito anche da altre garanzie reali e/o personali, rilasciate da parte dei soggetti finanziati o di terzi, anche di natura pubblica, nonché da eventuale cambiale di smobilizzo e/o da cessioni di crediti.

Per operazioni di importo superiore ad Euro 500.000,00 è richiesta l'attivazione di una procedura di valutazione tecnica sull'impianto effettuata da Yard Valtech Srl, società specializzata nel settore.

Possibilità per il cliente di sottoscrivere una polizza "All Risk" con la Compagnia "Arca Assicurazioni" appositamente studiata per coprire i rischi a cui è soggetto un impianto fotovoltaico e con vincolo a favore della banca.

Il cliente (parte mutuataria) rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, calcolati con riferimento ad un tasso variabile.

#### **A chi rivolgersi per ulteriori informazioni**

Filiali della Banca e/o nel sito [www.bpr.it](http://www.bpr.it)

## I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

### **Mutuo a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO  
 BPR MUTUO IPOTECARIO FOTOVOLTAICO  
 A TASSO VARIABILE EURIBOR**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

**8,04% (\*)**

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

(\*) TAEG calcolato sulla base di euro 100.000,00, con rata mensile, per una durata di 15 anni al tasso Euribor 3 mesi aumentato dello spread di 6,00 punti.

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
	Importo massimo finanziabile	Di norma fino all' <b>80%</b> degli investimenti effettuati, comprovati da fatture
	Durata	Minima <b>19 mesi</b> , massima <b>180 mesi</b> , comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento, comunque non superiore a 36 mesi.
<b>TASSI</b>	Tasso di interesse nominale annuo	Pari al valore del parametro di indicizzazione maggiorato dello spread. Con riferimento all' anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile. (e comunque fino ad un tasso complessivo non superiore, il giorno di stipula, al limite rilevato trimestralmente ai sensi della L.7/3/1996 n.108)
	Parametro di indicizzazione	<b>Euribor 3 mesi</b> media mese precedente arrotondata al decimale superiore.
	Spread	Massimo <b>6,000</b> punti percentuali
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al valore del parametro di indicizzazione maggiorato dello spread. Con riferimento all' anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
	Tasso minimo	Non previsto
	Tasso di mora	Maggiorazione di <b>3,000</b> punti percentuali in ragione d'anno (e comunque fino ad un tasso complessivo non superiore, il giorno di stipula, al limite rilevato trimestralmente ai sensi della L.7/3/1996 n.108) applicata sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

		VOCI	COSTI	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	- se persona fisica € 250,00 - se impresa 1,00% con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 30.000,00  In caso di mutuo a S.A.L.-Stato Avanzamento Lavoro addebito di € 250,00 ad ogni erogazione parziale. Per stipule fuori sede (anche per ogni rinvio di stipula qualora d'addetto si sia recato sul luogo) sarà dovuto il rimborso delle spese vive sostenute ed un compenso massimo fino a 50 chilometri di Euro 90,00 ed oltre a 50 km di Euro 250,00.	
		Consegna di copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, su richiesta del cliente (preventiva rispetto all'accordo sulla data di stipula)	€ 200,00	
		Consegna di copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, su richiesta del cliente (successiva rispetto all'accordo sulla data di stipula)	€ 0,00	
		Consegna dello schema di contratto privo delle condizioni economiche; di un preventivo contenente le indicazioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente	€ 0,00	
		Rimborso spese Crif	€ 8,00 per ogni nominativo segnalato	
		Trattenuta S.G.F.A.-Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare, se contratti di credito agrario (ai sensi dell'art.43 e seguenti del D.Lgs.385/93) a medio/lungo termine a favore di imprese agricole, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa	- 0,25% sull'importo mutuato, in caso di operazioni di finanziamento a m/l termine di durata ultraquinquennale e per investimenti - 0,30% sull'importo mutuato, per tutte le altre operazioni di finanziamento a m/l termine	
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica (applicate solo a quei finanziamenti che necessitano di lavorazioni aggiuntive nel durante come: convenants, rendicontazioni e/o verifiche periodiche)	€ 50,00	
		Incasso rata	€ 3,00 indipendentemente dalla periodicità	
		Invio comunicazioni (in forma cartacea)	Recupero spese per invio comunicazione periodica	€ 1,30
			Recupero spese per invio quietanza	€ 0,75
			Recupero spese per invio sollecito di pagamento	€ 1,50 cadauno
		Variazione/Restrizione ipoteca	Restrizione, riduzione o sostituzione di ipoteca (spesa amministrativa)	€ 300,00
			Variazione/Restrizione ipoteca o sostituzione (spesa perizia)	€ 250,00
			Cancellazione ipoteca con atto notarile ai sensi dell'art.2882 c.c.	€ 230,00
			Cancellazione ipoteca ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs 385/93	€ 0,00
Frazionamento ipoteca e mutuo ipotecario/fondiaro (spesa amministrativa) - commissione	0,10% dell'importo di ogni singola quota frazionata			
Frazionamento ipoteca e mutuo ipotecario/fondiaro (spesa	minima € 200,00			

	amministrativa) – commissione minima e massima	massima € 350,00 per ogni singola quota	
	Rinnovazione ipotecaria	€ 200,00	
Accollo mutuo	0,10% dell'importo del mutuo con un minimo di € 110,00 ed un massimo di € 300,00		
Sospensione pagamento rate (se previsto per legge)	€ 0,00		
Sospensione pagamento rate (altri casi)	€ 20,00		
Altre spese	Certificazione competenze	€ 5,16	
	Certificazione di debito estinto	€ 40,00	
	Certificazione per sgravi fiscali	€ 15,00	
	Certificazione di sussistenza di credito	€ 20,00	
	Certificazioni – altre	€ 50,00	
	Rilascio duplicati (costo unitario)	€ 100,00	
	Rinegoziazione del tasso	€ 0,00 se mutuo a persone fisiche o micro-imprese	
		€ 150,00 se mutuo a imprese e importo originario pari o inferiore ad € 200.000,00	
		€ 350,00 se mutuo a imprese e importo originario superiore ad € 200.000,00	
	Rinuncia finanziamento in fase di istruttoria iniziale	€ 100,00	
Rinuncia finanziamento in fase di istruttoria avanzata (a minuta contrattuale predisposta)	€ 150,00		
Spese pagamento da parte della Banca del premio insoluto assicurativo	€ 15,00		
Variazioni contrattuali di qualsiasi natura	- € 0,00 se mutuo a persone fisiche o micro imprese - € 60,00 se mutuo a		

BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA - FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116)  
 SEZIONE 1.07.B – MUTUO IPOTECARIO FOTVOLTAICO  
 AGGIORNAMENTO AL 01/01/2012

			se mutuo a imprese per finanziamenti con debito residuo oltre € 50.000,00
	Compenso omnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale	1,00% dell'importo rimborsato  Tale compenso non sarà applicato qualora il finanziamento sia stato concesso ad una persona fisica (consumatore) o una ditta individuale e finalizzato ad installare l'impianto fotovoltaico rispettivamente - su una casa (privato) - sull'immobile dove viene svolta l'attività imprenditoriale (ditta individuale) (art. 120 ter D.Lgs 385/93 ).	
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo piano di ammortamento	Piano di ammortamento francese, italiano e americano (bullet)	
	Tipologia di rata	Rata costante, rata con quota di capitale costante o monorata	
	Periodicità delle rate	Mensile (con scadenza di norma l'ultimo giorno di calendario di ogni mese). Trimestrale (con scadenza di norma al 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12) Semestrale (con scadenza di norma al 30/06 – 31/12).	

**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO**

**I valori dei parametri sono arrotondati allo 0,10 superiore**

Euribor (365) 3 mesi lettera  
Media mese precedente

<b>Data</b>	<b>Valore</b>
01/01/2012	1,500
01/12/2011	1,600
01/11/2011	1,600
01/10/2011	1,600

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi (solo per i mutui a tasso fisso).**

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
7,500	5	€ 2.003,79	€ 2.063,49	€ 1.945,15
7,500	10	€ 1.187,02	€ 1.274,83	€ 1.102,84
7,500	15	€ 927,01	€ 1.031,39	€ 828,63

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bpr.it/trasparenza](http://www.bpr.it/trasparenza).



Polizza incendio e scoppio "Tutela Attività"	
Compagnia assicuratrice	Arca Assicurazioni Spa
Premio	Vedi tabella esemplificativa allegata
Descrizione	"Tutela Attività" è la polizza che copre il rischio di incendio dell'unità immobiliare di proprietà dell'assicurato, costituita da locali adibiti ad attività di tipo commerciale, artigianale, intellettuale o ricreativo, finalizzata o meno alla produzione di reddito, e la responsabilità civile della proprietà.
Garanzie	"Tutela Attività" è una polizza composta dalle garanzie Incendio e Responsabilità Civile: <b>Incendio:</b> indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali, bang sonico, guasti, spese di demolizione e sgombero. Relativamente alle unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria la garanzia viene estesa agli eventi atmosferici, agli eventi sociopolitici, fumo, acqua condotta (max. € 1.550,00), ricerca e riparazione guasti (max. € 1.550,00) e fenomeni elettrici (max. € 1.550,00). <b>Responsabilità Civile:</b> mantiene indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione alla proprietà dell'unità immobiliare descritta in polizza (massimale fisso pari ad euro 250.000,00)
Durata	Premio annuo con tacito rinnovo
Beneficiari	La Banca
Per saperne di più	Per le condizioni economiche e le coperture relative alle polizze assicurative si rinvia al relativo fascicolo informativo a disposizione della clientela sul sito <a href="http://www.arcassicura.it">www.arcassicura.it</a> e presso le Dipendenze della Banca.

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI

RIPARA CASA - I premi illustrati si riferiscono a un appartamento ubicato in prov. di Ravenna (formula standard)	
MASSIMALI (valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile)	PREMIO (comprensivo del massimale di 5.000 € per incendio del contenuto)
150.000	€ 195
200.000	€ 235
300.000	€ 315
400.000	€ 375
500.000	€ 400
600.000	€ 425
700.000	€ 450
800.000	€ 475
900.000	€ 500
1.000.000	€ 525
1.200.000	€ 575
1.400.000	€ 625
1.600.000	€ 675
1.800.000	€ 725
2.000.000	€ 775

<b>POLIZZA ALL RISK ARCA ENERGIA FUTURO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI</b>	
<b>Compagnia assicuratrice</b>	Arca Assicurazioni Spa
<b>Premio</b>	<i>Vedi tabella esemplificativa allegata</i>
<b>Descrizione</b>	Polizza Arca Energia Futuro
<b>Garanzie</b>	Arca Energia Futuro è una copertura assicurativa dei danni materiali diretti e indiretti agli impianti fotovoltaici e relative strutture di supporto
<b>Durata</b>	Premio annuo con tacito rinnovo
<b>Beneficiari</b>	Premio ricorrente annuo
<b>Beneficiari</b>	La Banca
<b>Per saperne di più</b>	Per le condizioni economiche e le coperture relative alle polizze assicurative si rinvia al relativo fascicolo informativo a disposizione della clientela sul sito <a href="http://www.arcassicura.it">www.arcassicura.it</a> e presso le Dipendenze della Banca.

**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI**

Il premio è indicato per differenti ipotesi di costo dell'impianto.

<b>Esempi di calcolo</b>	
<i>Costo dell'impianto</i>	<b>PREMIO ANNUO</b>
€ 25.000,00	€ 103,75
€ 50.000,00	€ 207,50
€ 75.000,00	€ 311,25
€ 100.000,00	€ 415,00

Formula di calcolo del premio: Costo dell'impianto x un coefficiente fisso pari al 4,15%

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

### Se acquistati attraverso la Banca

#### Perizia tecnica sull'immobile concesso in ipoteca

Nel caso di immobili abitativi singoli già ultimati (con domanda di agibilità presentata) la perizia verrà fornita dalla società CRIF SERVICE SPA al costo di € 208,33 + IVA 20%.

Negli altri casi il costo della perizia dovrà essere regolato direttamente al professionista incaricato.

#### Solo per finanziamenti di importo superiore ad €.500.000,00

#### Valutazione Tecnica sull'Impianto fotovoltaico fornita dalla società Yard Valtech S.r.l.

Il costo pari ad un importo da corrispondere anticipatamente in due tranches secondo il seguente calcolo e la seguente tempistica:

1. 0,10% del costo dell'investimento, con un minimo di 1.440€ più 300€ per il sopralluogo sul sito di installazione dell'impianto;
2. 600,00 € per il sopralluogo finale ad impianto ultimato.

#### Adempimenti notarili

Da regolarsi con il professionista incaricato.

#### Assicurazione immobile concesso in ipoteca

Fino all'estinzione del mutuo, la parte mutuataria ha l'onere di assicurare, e vincolare a favore della Banca, a proprie spese, presso un Istituto assicurativo di gradimento della Banca, gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria.

I beni dovranno essere assicurati contro l'incendio, il fulmine e lo scoppio del gas.

Il valore da assicurare sarà indicato dalla Banca medesima.

La parte mutuataria ha altresì l'onere di assicurare i fabbricati che venissero successivamente eretti sui beni ipotecati.

#### Polizza All Risk sull'impianto fotovoltaico

Fino all'estinzione del mutuo, la parte mutuataria ha l'onere di assicurare, e vincolare a favore della Banca, a proprie spese, presso un Istituto assicurativo di gradimento della Banca, l'impianto.

Eventuali situazioni che vedano già attiva una copertura assicurativa con altra Compagnia, potranno essere accettate, a condizione che la predetta copertura, su cui è comunque obbligatoria la costituzione di vincolo a favore della Banca, sia di gradimento della Banca stessa e riporti le seguenti principali garanzie operanti:

- danni diretti all'impianto;
- guasti macchine e/o fenomeno elettrico;
- garanzia atti di terzi / furto;
- danni indiretti;
- responsabilità civile dell'impianto.

#### Imposta sostitutiva

- 0,25% sull'ammontare del finanziamento

## TEMPI DI EROGAZIONE

#### - Durata dell'istruttoria

**30 giorni**, compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento immobiliare del cliente e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del mutuo.

#### - Disponibilità dell'importo

Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari.



## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il cliente ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, pagando alla Banca il capitale, gli interessi maturati dalla data dell'ultima rata corrisposta e un compenso onnicomprensivo determinato in misura percentuale secondo le seguenti modalità:

**Mutui a tasso variabile:** 1,00%;

**Esempio** di conteggio per mutui fondiari calcolato simulando un'estinzione di capitale residuo di Euro 1.000,00 ovvero una decurtazione parziale per Euro 1.000,00 con commissione pari a 1,000 per cento su un Mutuo a tasso variabile: (ai sensi della Deliberazione del C.I.C.R. 9/2/2000)

Formula matematica: Commissione = [(Quota rimborsata \* commissione)/100]

LEGENDA	RIMBORSO TOTALE	RIMBORSO PARZIALE
Importo	1.000,00	1000,00
Commissione 1,00%	10,00	10,00
Totale	1.010,00	1.010,00

Tale compenso non sarà applicato qualora il finanziamento sia stato concesso ad una persona fisica (consumatore) o una ditta individuale e finalizzato ad installare l'impianto fotovoltaico rispettivamente

- su una casa (privato)

- sull'immobile dove viene svolta l'attività imprenditoriale (ditta individuale)

(art. 120 ter D.Lgs 385/93 ).

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni a far tempo dalla data di ricezione della richiesta scritta.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via A. Guerrini 14, Ravenna**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 7975111

### Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

### **Risoluzione e decadenza**

Fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione degli articoli 1186 (decadenza dal beneficio del termine) e/o 2743 (diminuzione della garanzia) cod.civ., la Banca potrà dichiarare risolto il mutuo, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 (clausola risolutiva espressa) cod.civ. qualora:

- l'impresa non comunichi tempestivamente alla Banca l'eventuale utilizzo di materiali non conformi e/o diversi rispetto a quelli dichiarati dalla stessa su apposita documentazione precedentemente rilasciata alla Banca, o il mancato completamento dell'Impianto Fotovoltaico e/o di qualsiasi altro vizio grave che possa ostacolare il funzionamento e/o il riconoscimento della tariffa incentivante da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- l'impresa non comunichi alla Banca la data di fine lavori, o in caso contrario, la variazione della data di fine lavori con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di presunta fine indicata su apposita documentazione precedentemente rilasciata alla Banca;
- l'impresa non richieda l'incentivo al GSE;
- l'impresa non stipuli con il GSE la convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e consegnarla al consulente esterno della Banca sulla base delle indicazioni impartite dalla Banca stessa;
- l'impresa, se richiesto, non ceda pro solvendo alla Banca tutti crediti, presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione, mediante stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata dell'Atto di Cessione dei Crediti e non notifichi al GSE congiuntamente alla Banca a sua cura e spesa, tramite piego raccomandato con ricevuta di ritorno, copia della "Atto di Cessione dei Crediti".
- la parte mutuataria non provveda all'integrale pagamento a scadenza anche di una sola rata;
- la parte mutuataria subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica o venga assoggettata a procedura concorsuale;
- la Banca risolva per inadempimenti altre operazioni stipulate con la parte mutuataria;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali é concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- la parte mutuataria non provveda, puntualmente, al rimborso di oneri tributari, comunque derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico della parte mutuataria stessa, anche se assolti dalla Banca;
- la parte mutuataria e/o i terzi garanti non adempiano puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto e dal capitolato.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti della parte mutuataria e nei confronti dei garanti.

## LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo (art. 1273 cod. civ.).
<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
<b>Commissione per estinzione anticipata</b>	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali. L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo. La parte mutuataria non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione e ciò ai sensi dell'art. 120 TER del D.Lgs n. 385 del 01/09/1993, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007.
<b>Contributo in c/interessi</b>	Rappresenta l'abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente pubblico o da un Organismo Mutualistico privato nell'ambito di una specifica norma di legge o di una convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere diretto: riconosciuto direttamente al beneficiario, o indiretto: riconosciuto al beneficiario per il tramite della Banca.
<b>Elaborazione di conteggi</b>	Spese per l'elaborazione di conteggi richiesti dalla parte mutuataria a vario titolo (ad esempio, per il ricalcolo dell'importo della rata in caso di variazione del tasso o in caso di variazione della durata).
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta pari allo 0,25% della somma finanziata.
<b>Ipoteca</b>	Garanzia su un bene immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere (art. 2808 ss. Cod. civ.).
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Mutuo fondiario</b>	La somma mutuata è garantita da un'ipoteca su un bene immobile e l'importo finanziato non supera l'80% del valore del bene ipotecato. Tale percentuale può essere elevata sino al 100% qualora vengano prestate determinate garanzie integrative.
<b>Mutuo ipotecario</b>	La somma mutuata è garantita da un'ipoteca su di un bene immobile.
<b>Opzione</b>	E' il diritto della Parte Mutuataria di richiedere l'applicazione di un tasso variabile, in luogo di quello fisso, a scadenze prestabilite ed al tasso previsto dal contratto. Il tasso è determinato nella misura del Parametro di riferimento stabilito per la durata del tasso fisso prescelto, maggiorato dello spread, come da contratto.
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse variabile.
<b>Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato preso a riferimento per determinare il tasso di interesse fisso.
<b>Parametro "Euribor"</b>	Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato allo 0,10 superiore, risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornalieri dell'Euro Interbank Offered Rate 3 o 6 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferita al mese solare precedente quello di applicazione.
<b>Parametro I.R.S.</b>	Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato allo 0,10 superiore, delle quotazioni giornalieri dell'Interest Rate Swap in Euro a 5-10-15 anni lettera (quotato contro Euribor a 6 mesi) pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 ORE".
<b>Parametro Rendistato</b>	Saggio nominale annuo di interesse, risultante dalla media aritmetica semplice, arrotondata al decimo superiore, dei tassi di rendimento effettivo lordo annuo dei Btp con vita residua superiore l'anno, rilevata nel mese solare precedente quello di applicazione, pubblicata per lo stesso periodo di tempo sul supplemento al bollettino della Banca d'Italia e riportata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (Rendistato Lordo).
<b>Perizia</b>	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Piano di ammortamento "americano" (bullet)</b>	Il rimborso del capitale e degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite di soli interessi.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
<b>Provvista</b>	Risorse finanziarie messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e specifici scopi.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
<b>Rata Costante</b>	La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite di soli interessi.
<b>Sollecito di pagamento rata</b>	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
<b>Sospensione pagamento rate</b>	La Banca può, su richiesta della parte mutuataria, sospendere il pagamento delle rate del mutuo, per un periodo di tempo determinato, secondo le modalità e alle condizioni convenute tra Banca e parte mutuataria, oppure disciplinate da Accordi, cui la Banca abbia aderito, conclusi tra L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni dei Consumatori. Durante il periodo di sospensione, decorrono gli interessi contrattualmente pattuiti, che verranno rimborsati, in quote costanti, a far tempo dalla prima rata non sospesa e fino alla scadenza del finanziamento. In caso, invece, di sospensione consistente nella traslazione del capitale residuo, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione, sono corrisposti dalla parte mutuataria alle scadenze contrattualmente pattuite.
<b>Spese di perizia</b>	Spese sostenute per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
<b>Tasso indicizzato</b>	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
<b>Tasso massimo</b>	Tasso al di sopra del quale gli interessi di un finanziamento a tasso variabile non possono essere calcolati, indipendentemente dall'andamento del parametro di indicizzazione applicato al finanziamento.
<b>Tasso minimo</b>	Tasso al di sotto del quale gli interessi di un finanziamento a tasso variabile non possono essere calcolati, indipendentemente dall'andamento del parametro di indicizzazione applicato al finanziamento.